



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura
Ufficio Supporto Amministrativo

PIANO STRATEGICO NAZIONALE
DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)

Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027
(DGR n. 104 del 15 febbraio 2024 e s.m.i.)

Bando per l'attivazione dell'intervento
SRD04–Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali

Tipologia di intervento

Azione 1) Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale (“Recinzioni”).

DOTAZIONE FINANZIARIA € 1.000.000,00

Bando 2025

Sommario

Premessa	4
Art. 1 - Clausola di salvaguardia	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 – Finalità e descrizione dell’intervento.....	6
Art. 4 - Collegamenti e combinazione con altri interventi dello Sviluppo Rurale 2023-2027	6
Art. 5 - Ambito Territoriale	6
Art. 6 - Beneficiari.....	6
Art. 7 – Requisiti e condizioni di ammissibilità.....	6
7.1 – condizioni soggettive di ammissibilità	6
7.2 – condizioni oggettive di ammissibilità e requisiti progettuali	8
7.3 - Cause di esclusione	9
Art. 8 - Dotazione finanziaria	9
Art. 9 – Intensità ed entità del sostegno	9
Art. 10 - Divieto del doppio finanziamento e cumulo	9
Art. 11 - Spese ammissibili.....	9
11.1 – Impegni specifici e trasferimento degli impegni.....	11
11.2 - Ragionevolezza delle spese ammissibili.....	12
11.3 - Modalità di esecuzione delle spese.....	13
Art. 12 - Spese non ammissibili.....	13
Art. 13 - Presentazione delle Domande di Sostegno.....	14
13.1 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno	14
13.2 - Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	15
Art. 14 – Articolazione della dotazione finanziaria	16
Art. 15 - Descrizione delle fasi obbligatorie del procedimento	16
15.1 – Avvio del procedimento.....	17
15.2 – Ricevibilità delle istanze.....	17
15.3 - Ammissibilità delle istanze.....	17

15.4 - Valutazione Ammissibilità punteggio auto dichiarato.....	19
15.5 - Riesame	20
15.6 - Concessione dei benefici	20
Art. 16 – Avvio degli interventi	21
Art. 17 – Termine per l’esecuzione degli interventi	21
Art. 18 – Domande di Pagamento.....	22
Art. 19 – Presentazione delle domande di pagamento	22
19.1- Domanda di anticipazione	22
19.2- Domanda di Saldo	23
Art. 20 - Istruttoria delle Domande di Pagamento	24
Art. 21 - Errori palesi.....	25
Art. 22 - Varianti	26
Art. 23 - Proroghe.....	27
Art. 24 - Impegni e obblighi del beneficiario.....	27
Art. 25–Vincolo di inalienabilità e di destinazione.....	28
Art. 26 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	29
Art. 27 – Motivi di decadenza dal beneficio.....	29
Art. 28 – Motivi di revoca del beneficio.....	30
Art. 29 – Motivi di riduzione del beneficio	30
Art. 30 – Controlli riduzioni e Sanzioni.....	31
Art. 31 - Reclami e ricorsi	31
Art. 32 - Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	31
Art. 33–Ulteriori disposizioni	32
Normativa e disposizioni di riferimento	32
Allegati	33

PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo approvato con DGR n. 104 del 15 febbraio 2024 e s.m.i. prevede l'attivazione dell'intervento SRD04 “Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali”, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) approvato dalla Commissione europea¹.

L'intervento SRD04 fornisce un contributo diretto al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore di risultato R32 “Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla biodiversità” e risponde in modo specifico ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 2.7 (tutela della biodiversità) “Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale sostenibile delle risorse naturali, la gestione forestale sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle attività agro-silvo-pastorali” e 2.8 (tutela del paesaggio) “ Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale” che assumono un particolare rilievo qualificante nelle aree collinari e montuose del paese.

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRD04 del PSP e del CSR sopra citato, consultabile mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>.

ART. 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. I potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione al sostegno, il pagamento dello stesso è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste:
 - i. dalla scheda dell'intervento SRD04, sia a livello di PSP così come approvato dalla Commissione, sia a livello di CSR, di cui alla DGR n. 104 del 15 febbraio 2024 e s.m.i.;
 - ii. dalle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti in corso di adozione da parte della Regione Abruzzo;
 - b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) piano strategico della PAC (PSP): strumento unico di attuazione della PAC a livello nazionale che comprende sia il Primo, sia il Secondo pilastro e che include tutti gli interventi ammissibili sul territorio nazionale;
 - b) complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR): strumento attuativo a livello regionale della strategia nazionale contenuta nel PSP. In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione;
 - c) autorità di gestione regionale (AdG): direttore *pro tempore* del Dipartimento Agricoltura della Giunta Regionale d'Abruzzo;

¹Approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2.12.2022 e modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 finale del 23.10.2023.

- d) fascicolo aziendale: strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, e riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano;
- e) beneficiario: una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
- f) azienda zootecnica: è classificata come azienda zootecnica quell'azienda che alleva bestiame bovino, ovi caprino, suino, equino, conigli e polli e galline in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente;
- g) allevamento biologico: allevamento di animali domestici (bovini, equidi, ovini, caprini, suini, polli, galline e conigli) secondo il metodo di allevamento di cui al Reg.(UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi, notificati attraverso il SIB inserito sulla piattaforma del SIAN e certificati da un organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- h) allevamento estensivo o semiestensivo: gli allevamenti che hanno un carico UBA/Ha inferiore a 2. Per il calcolo delle UBA (Unità Bestiame Adulto) si fa riferimento alla consistenza degli animali presenti sul fascicolo aziendale collegato alla domanda di sostegno del SIAN. Il rapporto del denominatore UBA/Ha è rappresentato dagli ettari di superficie foraggera, prati, prati-pascolo e pascolo riscontrabili anch'essi sul fascicolo aziendale collegato alla domanda di sostegno.
- i) coefficienti di conversione degli animali in UBA: ai fini del calcolo delle UBA e dei carichi di bestiame, sono utilizzati quelli riportati nella tabella di conversione riportata nel par. 8.3 del CSR Abruzzo 2023-2027. Per i conigli il coefficiente di conversione è 0,010 a capo;
- j) domanda di sostegno: la domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico e che comprende il progetto di attività da realizzare presentata sul portale SIAN;
- k) domanda di pagamento: la domanda presentata dal beneficiario dell'intervento, collegata alla domanda di sostegno, per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di anticipazione o di saldo finale;
- l) condizioni di ammissibilità: Criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari dell'intervento per la concessione del sostegno e il pagamento del contributo pubblico;
- m) impegni: azioni che i soggetti beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;
- n) intervento: strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel PSP, nel CSR e richiamate nel presente bando;
- o) operazione: ai sensi dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dal CSR nell'ambito del Piano Strategico della PAC dall'Autorità di Gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della presente sottomisura;
- p) irricevibilità: la domanda di sostegno non può essere presa in esame poiché priva dei requisiti di per la partecipazione al bando e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di ammissibilità;
- q) inammissibilità: la domanda di sostegno è inammissibile quando è priva di uno dei requisiti previsti dal bando per l'accesso al sostegno e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di merito;
- r) improcedibilità: la domanda di sostegno è improcedibile quando il soggetto richiedente omette, nei termini imposti dal procedimento, il compimento di un atto di impulso del procedimento (come la mancata produzione dei documenti richiesti);
- s) organismo pagatore (OP): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
- t) giovane agricoltore: Il limite massimo di età per il giovane agricoltore è di 40 anni. Si definisce giovane agricoltore una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda che assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa

individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda. Nel caso di società, il controllo effettivo sussiste se:

- i. Il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale;
 - ii. Il giovane agricoltore partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
 - iii. Il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della società. Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie.
- u) impegni SRA e impegni ACA assunti volontariamente dagli agricoltori, previsti sul CSR Abruzzo 2023/2027.

ART. 3 – FINALITÀ E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici 5 e 6.
2. In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale oppure in caso di connessione che non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendale.
3. Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, il presente intervento non prevede la possibilità di sostenere investimenti per adeguamento a norme esistenti o a standard ambientali comunemente in uso.

ART. 4 - COLLEGAMENTI E COMBINAZIONE CON ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE 2023-2027

1. Gli investimenti sostenuti attraverso il presente intervento agiscono in sinergia e complementarità con gli interventi del CSR che prevedono impegni di gestione in materia ambientale, con particolare riferimento a quelli che perseguono le finalità specifiche di tutela della biodiversità e del paesaggio e della qualità dell'acqua.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE

1. Il presente bando trova attuazione nell'intero territorio regionale.

ART. 6 - BENEFICIARI

1. I soggetti richiedenti e potenziali beneficiari per l'attuazione delle azioni finanziabili dal presente Avviso sono quelli rientranti in almeno una delle seguenti categorie:
 - a) Agricoltori singoli e associati;

ART. 7 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. A seguito dell'inoltro della domanda di sostegno la mancanza di uno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi che seguono, determina l'inammissibilità della domanda stessa.

7.1 – CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono possedere i requisiti di seguito indicati:
 - a) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C.;
 - b) essere in possesso di partita IVA con codice di attività agricolo;
 - c) essere iscritti ai registri della CCIAA con codice ATECO agricolo;
 - d) essere titolari di Fascicolo Aziendale ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503 del 01/12/1999, validato al momento della presentazione della domanda di sostegno. Le informazioni del fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini

dell'accertamento dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con la situazione aziendale e con i dati riportati nella documentazione che accompagna la domanda compresa i dati inseriti nella stessa domanda, comporta l'inammissibilità della specifica richiesta che può estendersi all'inammissibilità della domanda nel caso di totale disallineamento dei dati. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale ricade esclusivamente sul titolare del fascicolo e della domanda, tranne che quest'ultimo riesca a dimostrare di aver attivato la procedura di aggiornamento del fascicolo prima del rilascio dell'istanza sul SIAN;

- e) per le recinzioni fisse e miste fisse occorre:
- i. detenere la piena e continuativa disponibilità giuridica delle particelle dove si realizzerà/posiziona l'investimento con titolo di proprietà o di affitto e per un periodo non inferiore a 6 anni, a decorrere dal momento del rilascio sul portale SIAN della domanda di sostegno. Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dal bando i contratti di comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, anche se registrati. Il possesso è verificato sulla scheda di validazione indicata nella domanda di sostegno. La disponibilità delle particelle deve risultare dal fascicolo aziendale e deve essere disciplinata secondo le indicazioni delle circolari AGEA di riferimento. Laddove la disponibilità temporale delle superfici risulti inferiore al periodo di cui sopra, 6 anni dal rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN, il richiedente deve presentare nella domanda di aiuto una scrittura privata sottoscritta tra le parti e registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, con i contenuti e le formalità riportate all'articolo 13.2 lett. e).
 - ii. avere la facoltà di eseguire miglioramenti/addizioni sulle particelle oggetto di intervento se possedute con contratto di affitto. Dovrà essere allegata apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario delle particelle su cui si realizza l'intervento resa sulla base dell'Allegato 6. Qualora nel contratto di affitto sia esplicitamente prevista la facoltà di eseguire miglioramenti/addizioni, dovrà essere allegata copia del contratto di affitto stesso;
- f) per le recinzioni mobili e dissuasori faunistici, a causa della natura degli investimenti, non dovrà essere rispettato il legame univoco tra terreno e bene che nel tempo potrà essere posizionato in particelle diverse, comunque detenute dal beneficiario.
- g) le aziende zootecniche devono allevare almeno una delle seguenti specie:
- i. Bovini (da latte e da carne e ad orientamento produttivo misto);
 - ii. Equidi;
 - iii. Ovini e/o caprini;
 - iv. Suini;
 - v. Avicoli;
 - vi. Cunicoli.
- h) detenere un minimo di 10 UBA per tutte le specie allevate tranne che per le avicole, suini e i conigli dove le UBA detenute devono essere minimo 5; (requisito necessario solo per aziende zootecniche e miste che prevedono investimenti per la protezione degli animali allevati) da rilevare sul fascicolo aziendale;
- i) le aziende zootecniche devono possedere un "codice di allevamento" attribuito dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
- j) essere in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia di allevamento specie selvatiche (solo per le aziende zootecniche che operano nel settore delle specie selvatiche);
- k) avere una posizione previdenziale regolare: regolarità contributiva (DURC) o per le ditte non assuntrici di manodopera, attestazione di regolarità contributiva. Per gli aspiranti beneficiari non iscritti all'INPS, che tuttavia versano in una condizione di posizione previdenziale regolare, sarà verificata la documentazione che ne legittima la mancata iscrizione, il requisito sarà verificato in fase di pagamento. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità e alla concessione. Nel caso delle società di persone la regolarità contributiva solo allorquando risultino verificate positivamente le posizioni individuali dei singoli soci in relazione all'attività agricola;
- l) possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da riportare nella domanda di sostegno. Lo scambio di informazioni e di parte della documentazione con l'Amministrazione regionale avverrà solo tramite l'indirizzo PEC comunicato;
- m) per le società di persone o di capitale e per le cooperative agricole lo statuto deve prevedere l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
- n) essere titolari di un conto corrente su cui effettuare e ricevere tutti i pagamenti;

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.

7.2 – CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ E REQUISITI PROGETTUALI

1. Gli interventi proposti, per poter essere ritenuti ammissibili a finanziamento, devono:
 - a) essere coerenti con quanto disposto nell'art. 3;
 - b) essere realizzati nel territorio della Regione Abruzzo, o prevalentemente in esso in caso di superfici a confine. Il costo della parte ricadente sul territorio di altra regione è a carico del soggetto richiedente;
 - c) rispettare la condizione di entità del sostegno minimo e massimo per singola domanda come definita nel successivo articolo 9;
 - d) raggiungere la soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno definita nell'articolo 15.3 "Ammissibilità delle istanze";
 - e) rispettare le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione per la difesa degli allevamenti e delle produzioni agricole, specificate nell'**Allegato 1** del presente bando.
2. Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che sia stata presentata la domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.
3. L'intervento proposto:
 - a. in caso di recinzioni mobili, deve prevedere obbligatoriamente la combinazione con un "altro strumento di difesa" tra quelli individuati nell'Allegato 1. Tale combinazione può essere omessa se l'altro strumento di difesa è già posseduto dal richiedente; in questo caso il possesso deve essere dichiarato nel Piano Aziendale che accompagna la domanda di sostegno;
 - b. non può riguardare un'area da proteggere inferiore a 500 mq. Le dimensioni massime delle aree interessate dalla protezione sono riportate nell'Allegato 1. In caso di superamento, saranno ricondotte d'ufficio ai limiti massimi che costituiscono la soglia ammissibile a finanziamento; conseguentemente sarà adeguata la spesa ammissibile che dovrà restare superiore alla soglia minima di spesa ammissibile;
 - c. deve riguardare particelle che hanno, per tutti gli anni di impegno, colture coerenti con gli strumenti di difesa richiesti a finanziamento (recinzione fissa o mista fissa – recinzione mobile, dissuasori, ecc.), come riportate nella scheda di validazione del fascicolo aziendale. L'elenco delle colture ammissibili per i diversi interventi sono elencate nell'Allegato 1.
 - d. In caso di recinzioni fisse o miste fisse a protezione di stalla, sul fascicolo aziendale del SIAN al menù Territorio sotto menù Fabbricati deve risultare il manufatto codificato come stalla bovini, ovile o porcilaia. Tale stato di fatto può essere dimostrato anche allegando copia della schermata SIAN che fotografa la registrazione della stalla sul fascicolo aziendale. In alternativa, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di un tecnico abilitato ai sensi del DPR 445/2000 riguardo la conformità urbanistica e di destinazione d'uso del manufatto Stalla di cui al progetto di finanziamento;
4. La domanda di sostegno deve riportare in allegato:
 - a. un Piano Aziendale redatto secondo lo schema dell'**Allegato 2**, firmato da un tecnico qualificato e dal legale rappresentante della ditta richiedente, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione con il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
 - b. copia dei fogli di mappa catastali, su scala 1:2000 o 1:5000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire/installare le opere (fisse e mobili) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
 - c. disegni e layout (schema tecnico della/e recinzioni, planimetrie delle recinzioni);
 - d. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata da un tecnico abilitato circa il titolo autorizzativo, nulla osta (in particolare degli Enti Gestori dei Sic o ZPS), pareri, ecc. cui l'intervento è soggetto in funzione della normativa vigente. La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui

- l'intervento non necessita di titoli autorizzativi. La dichiarazione del tecnico, di cui al presente punto 7, non può essere sostituita da dichiarazione prodotta dal beneficiario
- e. contabilità preventiva delle opere, elaborata secondo le indicazioni riportate al capitolo 11.2 "Ragionevolezza delle spese ammissibili".

7.3 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso i soggetti richiedenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni, durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (clausola di "Pantouflage - Revolving Doors");
 - b) siano sottoposti alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (**Allegato 3**).

ART. 8 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria prevista per il presente bando è pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).
2. La Regione si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili e qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del CSR, di prevedere stanziamenti aggiuntivi provenienti da eventuali rimodulazioni del piano finanziario del CSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando.

ART. 9 – INTENSITÀ ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO

1. L'intensità del sostegno è fissata al 100% della spesa ammissibile.
2. L'entità del contributo concedibile deve essere compresa tra € 3.000,00 ed € 50.000,00 per ogni singola domanda di sostegno. Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti che, all'esito dell'istruttoria tecnica, risultino inferiori al valore minimo sopra indicato.
3. In caso di progetti che a seguito di esito istruttorio favorevole risultino superiori a 50.000 euro, la spesa ammissibile è ricondotta al limite massimo e il richiedente dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di farsi carico della spesa eccedente per la realizzazione dell'intervento ammesso; in caso contrario la domanda di sostegno diviene inammissibile;

ART. 10 - DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULO

1. Il PSP e il CSR assicurano che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding) da differenti Fondi Strutturali e di Investimento Europei, da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 36 del Reg. UE 2021/2116) o da altri fondi di natura pubblica.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a impegnarsi al rispetto della normativa inerente il doppio finanziamento mediante dichiarazione di cui all'**Allegato 4**.
3. È altresì fatto divieto di cumulo con altre fonti di finanziamento ed agevolazioni finanziarie.

ART. 11 - SPESE AMMISSIBILI

1. Ai fini dell'ammissibilità, le spese effettuate dai soggetti beneficiari devono essere conformi ai principi generali elencati al paragrafo 8.2.2 del CSR recante "Ammissibilità delle spese al FEASR", ovvero:

- a) **imputabili** ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
 - b) **pertinenti** rispetto all' investimento ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'investimento stesso;
 - c) **congrue** rispetto all'investimento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;
 - d) **necessarie** per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. I costi connessi devono essere giustificati, ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in termini di economicità e di efficienza.
2. I costi connessi devono essere giustificati, ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in termini di economicità e di efficienza.
 3. Per quanto riguarda gli investimenti, si fa riferimento alle azioni sovvenzionabili di cui all' "Articolo 3 Dotazione Finanziaria e Azioni Sovvenzionabili" la cui base giuridica è data dagli artt. 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; sulla scorta dei citati riferimenti e di quanto previsto nella scheda SRD04 del CSR sono ammissibili a sostegno ai fini del presente bando le seguenti categorie di spesa:
 - a) investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica protetta da norme unionali e non. In tal senso è prevista la possibilità di realizzazione dei seguenti investimenti:
 - i. recinzioni fisse o miste fisse, recinzioni mobili elettrificate, uso di pannelli a rete metallica mobili, a tutela delle colture agricole e per la protezione degli animali allevati dai danni provocati dagli attacchi della fauna selvatica;
 - ii. acquisto di cani da guardiania, nei limiti massimi di seguito riportati:
 - allevamenti fino a 15 UBA = una coppia di cani
 - allevamenti oltre 15 UBA = due coppie di cani
 - iii. sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l'accesso dei carnivori ai rifiuti e agli scarti;
 - iv. reti anti-uccello;
 - v. altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresa nei punti precedenti;
 4. In ordine alla data di effettuazione della spesa, in caso di progetto già in esecuzione al momento della presentazione della domanda di sostegno, ad essa va allegata una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 e s.m.i) resa da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo Albo Professionale, nella quale siano individuate distintamente le operazioni portate materialmente a termine con i relativi costi e quelle da realizzare: i costi delle operazioni realizzate prima della presentazione della domanda non saranno ammissibili al finanziamento. Al fine di chiarire il contenuto di questo specifico punto, si riportano alcuni esempi:
 - i. la data della bolla di accompagnamento relativamente alla fornitura di pali per la recinzione oltre che rappresentare la data di inizio lavori rappresenta il momento in cui l'operazione è stata portata materialmente a termine. Per le operazioni portate a termine prima della domanda di sostegno, le relative spese non saranno ritenute ammissibili;
 - ii. nel caso di un'opera parzialmente realizzata (recinzione metallica fissa) il tecnico dovrà specificare i metri lineari di recinzione già realizzati al momento della presentazione della domanda di sostegno ed il relativo costo. Le spese per la recinzione già realizzata non saranno riconosciute ammissibili.
 5. Nelle more della definizione dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'AdG regionale, per quanto non specificatamente indicato nel presente paragrafo in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nel cap. 4 del PSP.

11.1 – IMPEGNI SPECIFICI E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

1. Il beneficiario è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento del saldo finale.
2. In generale tutti i beni (fissi o rimovibili) ammessi ed acquistati con i benefici del presente intervento, sia con riferimento alla tipologia del bene che alle quantità, devono essere mantenuti in efficienza per il periodo sopra indicato.
3. Nel caso di recinzioni, allestimenti, reti antiucello, attrezzature rimuovibili, occorre provvedere alla posa in opera annualmente, sui terreni posseduti dal beneficiario e riscontrabili dal fascicolo aziendale.
4. Per le recinzioni elettriche l'assolvimento dell'impegno consiste nella verifica periodica della funzionalità dell'impianto installato e nel suo integrale ripristino qualora danneggiato. Deve essere assicurato, inoltre, il funzionamento del cancello elettrificato ed il taglio dell'erba per evitare il contatto con i fili conduttori. Va assicurata e mantenuta la presenza e l'integrità dei cartelli segnaletici circa la presenza di strutture elettriche.
5. Nel caso di recinzioni fisse, il beneficiario si impegna alla verifica periodica dell'ancoraggio delle reti e dei pali al terreno; la presenza di fori o strappi alla rete come pure pali divelti o inclinati deve essere prontamente riparata.
6. Per le reti antiucello il beneficiario oltre alla messa in funzione annuale nel periodo di appetibilità della coltura, controllerà ed assicurerà la loro integrità evitando la presenza di strappi che andranno subito riparati. In caso di danni non riparabili provvederà alla sostituzione della parte danneggiata.
7. L'attività di gestione e manutenzione sarà annotata dal beneficiario in un apposito "libretto di controllo" dove saranno riportate le date degli interventi, l'oggetto dell'intervento (recinzione, dissuasore, ecc), la sua posizione (provincia, comune, foglio, particella) e l'attività svolta, tesa ad assicurare l'efficienza del sistema di protezione installato.
8. La periodicità dei controlli deve essere almeno quindicinale durante il periodo di appetibilità della coltura da parte della fauna selvatica. Per la difesa dell'allevamento l'annotazione sarà mensile.
9. Quando l'investimento riguarda l'acquisto di cani pastore da lavoro, sempre per lo stesso periodo di impegno, gli animali andranno mantenuti in buono stato di salute e vaccinati secondo le prescrizioni del medico veterinario abilitato alla professione, il tutto annotato e quindi riscontrabile dal libretto sanitario di vaccinazione dell'animale. Inoltre l'allevatore è tenuto all'installazione dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane.
10. Qualora nel periodo di impegno (5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale) il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda o l'allevamento zootecnico, è tenuto a restituire le somme già percepite maggiorate dagli interessi legali.
11. Tale obbligo non scatta se il subentrante succede nell'impegno per il restante periodo; il subentrante potrà proseguire nell'impegno solo se in possesso, al momento del subentro, dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal presente bando e mantenga i requisiti progettuali ancora vigenti nel periodo di impegno.
12. Nel caso di trasferimento totale dell'azienda il subentrante assume tutte gli impegni del cedente. Nel caso di trasferimento parziale dell'azienda qualora il progetto approvato abbia riguardato strumenti mobili di difesa questi possono rimanere nella disponibilità del beneficiario a carico del quale restano gli impegni presi.
13. Qualora il progetto approvato sia stato attinente a recinzioni fisse o avvenga il trasferimento anche di strumenti mobili di difesa, la superficie oggetto di trasferimento deve avere un'estensione minima pari alla più piccola recinzione approvata che comunque deve essere superiore alla superficie minima oggetto di impegno nel presente bando. Nel caso di recinzioni di allevamenti zootecnici (stalle + strutture accessorie come paddock, caseifici, fienili,) il trasferimento di impegni dovrà riguardare l'intera superficie dell'allevamento ammessa a finanziamento per mantenere l'interezza della recinzione.

14. La successione negli impegni deve risultare da inequivoca dichiarazione scritta, registrata, e sottoscritta dal subentrante.
15. Nel caso di trasferimento, il beneficiario è tenuto a comunicare la variazione avvenuta alla regione Abruzzo-Dipartimento Agricoltura -Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione pena quanto riportato nel capitolo 18. A corredo trasmette al medesimo Servizio, la eventuale manifestazione di volontà di accollo dell'impegno da parte del subentrante e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di quest'ultimo.
16. Il Servizio comunica tramite PEC inviata sia al beneficiario che al subentrante l'accoglimento della variazione intervenuta.
17. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimangono a carico del beneficiario tutti gli oneri conseguenti.
18. Non è possibile subentrare al richiedente nel periodo che intercorre tra la data di rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN e l'autorizzazione regionale al pagamento del saldo.

11.2 - RAGIONEVOLEZZA DELLE SPESE AMMISSIBILI

1. Per la verifica di congruità dei costi ammissibili relativi alle opere edili e affini propriamente dette, lavori a misura e forniture connesse ai lavori è necessario fornire un computo metrico estimativo analitico redatto sulla base del **Prezziario Agricolo regionale** in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci ivi non rinvenibili, deve essere utilizzato l'elenco della Regione Abruzzo dei **Prezzi Informativi delle Opere Edili** (denominato Prezziario Regionale) vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno. Le singole voci del prezziario utilizzato dovranno essere contraddistinte dal relativo numero d'ordine e dall'identificativo della voce di spesa. Il computo metrico trasmesso deve essere coerente con gli elaborati grafici progettuali presentati a corredo della domanda di finanziamento. Il computo metrico deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato. Per le voci di costo non comprese nei prezziari di riferimento indicati, oppure nel caso in cui la voce del prezziario non corrisponda alle specifiche tecniche desiderate del bene che si intende acquistare, al fine della verifica della ragionevolezza e congruità della spesa possono essere presentati, almeno tre preventivi aventi la stessa modalità di raccolta delle offerte indicate nel comma che segue.
2. La congruità delle spese per acquisizione di beni e servizi da parte dei richiedenti sarà valutata mediante l'acquisizione di **tre preventivi di spesa**, forniti da ditte diverse in concorrenza tra loro ed autonome per rapporti di collegamento e controllo. I preventivi devono essere redatti esclusivamente tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN; devono essere datati e riportare il numero di protocollo AGEA.ASR, nonché la descrizione dettagliata dell'offerta ed in particolare:
 - a) dati completi della ditta fornitrice (compreso ragione sociale, P. IVA e/o codice, fiscale sede legale, numeri di telefono, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
 - b) il numero del protocollo (AGEA.ASR.xxyy) inerente la fornitura richiesta e/o all'eventuale capitolato allegato.
 - c) per ciascun articolo: quantità, codice, descrizione, prezzo unitario, eventuale sconto, totale imponibile, aliquota IVA, totale con IVA;
 - d) per l'intera fornitura: totale imponibile, totale IVA, totale fornitura, oltre ad eventuali altri importi dovuti per legge;
 - e) il riferimento al periodo di validità dell'offerta;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) una dichiarazione, per le forniture relative ai macchinari, attrezzature ed impianti attestante il requisito "nuovo di fabbrica";
 - h) il timbro della ditta e la firma del titolare/legale rappresentante o, in alternativa firma elettronica;

- i) eventuale ulteriore documentazione utile ad illustrare i dettagli dell'offerta ed il possesso dei requisiti richiesti;
3. I preventivi devono riportare una data non anteriore a 90 giorni, naturali e consecutivi, calcolati a ritroso rispetto alla pubblicazione del bando.
4. Fermo restando la libera scelta della ditta tra i preventivi acquisiti, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.
5. La terna dei preventivi deve essere corredata da apposito prospetto di raffronto (**Allegato 5**), indicante il preventivo scelto e la motivazione della scelta, firmato dal legale rappresentante e da un tecnico qualificato.
6. Qualora non sia oggettivamente possibile reperire tre differenti offerte comparabili fra loro è necessario presentare una relazione tecnico-illustrativa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti di aver svolto una approfondita indagine di mercato da cui è emersa l'impossibilità di reperire altre ditte concorrenti per l'unicità del bene e del fornitore.
7. L'assenza ingiustificata del numero richiesto di preventivi e/o l'assenza di motivazioni di scelta appropriate determina l'inammissibilità della spesa corrispondente.

11.3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE

1. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto della domanda di sostegno finanziata, i beneficiari dovranno riportare e/o far riportare in tutti i documenti di spesa il numero della domanda di sostegno finanziata e l'indicazione "Intervento SRD04" oltre che il CUP.
2. Il pagamento di tutte le spese sostenute deve avvenire esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
 - a) bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (anticipo, saldo) e il CUP;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - d) carta di credito e/o bancomat;
 - e) bollettino postale.
3. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva (L. n. 136/2010).
4. Qualora nella rendicontazione delle spese sostenute figurì il pagamento di una spesa con modalità diverse da quelle elencate, la spesa viene esclusa dal calcolo del contributo da erogare e se la spesa finale scende al di sotto del 70% della spesa ammessa, il contributo totale concesso è revocato e gli importi già erogati sono recuperati;
5. Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti o tramite carte prepagate.

ART. 12 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili al sostegno le seguenti categorie di spesa:
 - a) acquisto di terreni e di fabbricati;
 - b) spese per l'acquisto di beni, impianti, macchinari e attrezzature usati;
 - c) spese relative agli investimenti realizzati prima della presentazione della relativa domanda di sostegno;
 - d) l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;
 - e) spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
 - f) spese per opere di manutenzione ordinaria e/o per opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
 - g) spese per investimenti avviati prima della data di presentazione della domanda di sostegno;
 - h) realizzate e/o sostenute oltre il termine previsto per la conclusione dell'intervento finanziato;

- i) spese per la rimozione di reti/strutture già esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - j) spese di spedizione dei beni;
 - k) interessi passivi;
 - l) spese generali;
 - m) acquisti in leasing;
 - n) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
 - o) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia e contributi in natura;
 - p) spese non giustificate con fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria;
 - q) quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione;
 - r) investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato, ovvero qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'investimento che si intende realizzare;
2. Sono escluse inoltre tutte le spese non ammissibili così come definite dal paragrafo 8.2.1 del CSR Abruzzo 2023/2027 (Spese non ammissibili nell'ambito degli interventi di investimento).

ART. 13 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

13.1 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. La domanda di sostegno è presentata dal singolo beneficiario ovvero dal legale rappresentante in caso di società e trasmessa tramite strutture abilitate all'accesso SIAN quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) ed altri soggetti abilitati riconosciuti dalla Regione Abruzzo entro il termine di apertura e quello di chiusura del periodo di presentazione.
2. L'apertura dello sportello è annunciata 15 giorni prima da apposito avviso scaricabile dal sito istituzionale della Regione Abruzzo Settore Agricoltura (www.regione.abruzzo.it) recante Tipologia di intervento SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali. Azione 1) Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale. Data di apertura del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno.
3. Avviso pubblicato sullo stesso sito istituzionale della Regione Abruzzo Settore Agricoltura (www.regione.abruzzo.it) recante Tipologia di intervento SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali. Azione 1) Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale.
4. Nel caso in cui i termini come sopra stabiliti coincidono con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.
5. La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.
6. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul portale SIAN.
7. E' espressamente vietata la presentazione di istanze o documenti di qualsiasi genere a mano.
8. La domanda di sostegno deve riportare il numero e la data di elaborazione e stampa della Scheda di Validazione cui far riferimento per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine dell'istruttoria.
9. Le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al richiedente anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line e della domanda di pagamento seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica presente nell'area pubblica del Portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.
10. L'inoltro della domanda di sostegno con modalità e contenuti diversi da quanto prescritto nei punti precedenti determina la non ammissibilità della medesima.

11. I modelli da utilizzare sono esclusivamente quelli pertinenti disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, sezione “Modulistica generale” al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale>.

13.2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno presentata sul SIAN deve essere allegata la seguente documentazione in formato elettronico:
- a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - b) copia di un documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità;
 - c) piano aziendale sottoscritto dal legale rappresentante della ditta richiedente e da un tecnico qualificato e redatto secondo lo schema dell'Allegato 2 al presente bando;
 - d) limitatamente alla recinzione fissa o mista fissa da realizzarsi su particelle condotte in affitto, dovrà essere allegata apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario delle particelle su cui si realizza l'intervento resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui all'**Allegato 6**. Qualora nel contratto di affitto sia esplicitamente prevista la facoltà di eseguire miglioramenti/addizioni, dovrà essere allegata copia del contratto di affitto registrato.
 - e) limitatamente alla recinzione fissa o mista fissa da realizzarsi su particelle condotte in affitto e laddove la disponibilità temporale delle particelle risulti inferiore al periodo di 6 anni dal rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN, il richiedente deve presentare in allegato alla domanda di aiuto una scrittura privata sottoscritta tra le parti e registrata presso “l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio” in cui il proprietario delle particelle si impegna a prorogare il contratto almeno per la durata di 6 anni e comunque per un tempo tale da soddisfare il periodo di impegno fino alla cessazione del periodo di non alienabilità e destinazione d'uso dei beni e/o opere finanziati dal bando. La scrittura può essere richiesta in fase istruttoria, come soccorso istruttorio, solo nel caso in cui il richiedente abbia la detenzione dei terreni oggetto di intervento con contratto di affitto che scade oltre 6 anni dal rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN ma tale da non soddisfare il periodo di non alienabilità e destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento;
 - f) l'**Allegato 7** debitamente compilato, contenente una serie di dichiarazioni;
 - g) in caso di progetto già avviato al momento della presentazione della domanda di sostegno, dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 e s.m.i, di un tecnico abilitato nella quale, con riferimento al progetto saranno elencate tutte le operazioni portate materialmente a termine con i relativi specifici costi e l'importo dei lavori ancora da completare. Va allegata anche documentazione fotografica che attesti, alla data di presentazione della domanda di sostegno, lo status dei terreni e delle strutture già realizzate;
 - h) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da un tecnico abilitato circa il titolo autorizzativo, nulla osta (in particolare degli Enti Gestori dei Sic o ZPS) certificazioni, pareri, ecc. cui l'intervento è soggetto in funzione della normativa vigente. La dichiarazione va presentata ed allegata alla domanda di sostegno anche nel caso in cui l'intervento non necessiti di titoli autorizzativi. La dichiarazione prodotta dallo stesso richiedente è ritenuta non idonea e quindi non verrà esaminata e l'istanza ritenuta priva del documento senza possibilità di perfezionamento;
 - i) in caso di recinzioni a protezione di tartufaie, attestato di riconoscimento delle tartufaie stesse, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 66/2012;
 - j) per le società, oltre alla documentazione sopra prevista è necessario allegare copia dell'atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo statuto.
2. Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa antimafia, autodichiarazione redatta secondo l'**Allegato 8**, concernente i dati relativi alla

composizione familiare del conduttore dell'azienda, dei membri delle società e loro collegate, ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs 159/2011.

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR445/2000 Clausola di Pantouflage redatta secondo l'Allegato 3;
4. I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali e la mancata presentazione degli stessi, nei modi e termini stabiliti dal presente bando, comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno.

ART. 14 – ARTICOLAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La selezione delle domande di sostegno si basa su una procedura valutativa con procedimento a “**sportello**”; la ripartizione delle risorse finanziarie viene attribuita in due “**cassetti**” secondo il punteggio di merito.
2. Le domande di sostegno sono esaminate nell'ordine cronologico di rilascio nel portale SIAN, e sono inserite nel corrispondente “cassetto” in base al punteggio di merito conseguito, fino ad esaurimento delle risorse presenti nei due cassetti.
3. Ad ogni “cassetto” è attribuita la quota delle risorse disponibili come di seguito indicato:

Cassetti	Punteggio	Risorse	
1° cassetto	da 30 a 60	40%	€ 400.000,00
2° cassetto	maggiore di 60	60%	€ 600.000,00

4. Le domande che superano positivamente la fase di ricevibilità, sono esaminate ai fini dell'ammissibilità, inserite nel cassetto spettante in base al punteggio di merito conseguito e finanziate fino a concorrenza della disponibilità economica del cassetto nel quale sono collocate.
5. Qualora la dotazione finanziaria residua del cassetto non riesca a soddisfare totalmente l'importo ammissibile dell'ultima domanda, verrà richiesto alla ditta se:
 - a) intende rimodulare il progetto (senza apportare diminuzioni/cancellazioni delle voci di spesa del computo metrico o al preventivo) esclusivamente contenendo i ml di recinzione o il numero di dissuasori, cani, ecc. mantenendo in ogni caso l'ammissibilità e la funzionalità del progetto;
 - b) intende realizzare interamente il progetto, facendosi carico della quota di finanziamento che non può essere erogata per carenza di fondi.

La volontà del beneficiario deve essere dichiarata espressamente, compresa la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto. In caso di rifiuto si scorrerà nell'elenco dei richiedenti.
6. Qualora in un cassetto residuino risorse non utilizzate, queste saranno totalmente assegnate all'altro cassetto se in esso sono presenti domande non finanziate per carenza di fondi.
7. Le domande che non trovano copertura finanziaria sono dichiarate inammissibili per carenza di fondi.

ART. 15 - DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO

1. Le domande di sostegno sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata.
2. Una volta acquisita la domanda di sostegno viene avviato il procedimento amministrativo composto dalle fasi di seguito descritte:
 - a) Comunicazione di avvio procedimento ai sensi della L. 241/90;
 - b) valutazione di ricevibilità;
 - c) valutazione di ammissibilità;
 - d) concessione dei benefici.

15.1 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento amministrativo è avviato presso il Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura mediante l'individuazione del Responsabile del Procedimento e degli incaricati dell'istruttoria. Tali informazioni verranno comunicate, via PEC, agli istanti ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990.

15.2 – RICEVIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza ed è effettuata mediante l'esame dei seguenti elementi:
 - a) presentazione entro i termini previsti;
 - b) sottoscrizione dell'istanza secondo le modalità specificate nel presente avviso pubblico;
 - c) presenza di valido documento di identità del richiedente;
 - d) presenza di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
 - e) presenza della dichiarazione a carattere generale opportunamente sottoscritta (Allegato 7);
2. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:
 - a) non "rilasciate" dal sistema SIAN nei termini stabiliti;
 - b) prive della firma del richiedente secondo le modalità specificate nel presente avviso pubblico;
 - c) prive di valido documento di identità del richiedente;
 - d) prive di un Piano Aziendale;
 - e) prive della dichiarazione a carattere generale opportunamente sottoscritta;
3. Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità e l'esito dell'istruttoria è comunicato al beneficiario mediante PEC.
4. In caso di esito negativo della valutazione l'istanza è dichiarata non ricevibile e sarà proposta per l'archiviazione.
5. In caso di esito positivo della valutazione l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

15.3 - AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. Le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità da parte del Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura;
2. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione di un punteggio minimo auto dichiarato, nella domanda di sostegno, pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile, nello specifico, come stabilito dai criteri di selezione, è di **30 punti**. Sono dichiarate non ammissibili le domande con un punteggio di autovalutazione inferiore a tale valore. Alla valutazione del punteggio auto dichiarato si procede con le modalità descritte all'articolo 15.4
3. E' consentito richiedere la rettifica del punteggio di autovalutazione solo in caso di errori palesi (es. interventi ricadenti in area natura 2000 o localizzati nei terreni di cui all'articolo 32 del Reg. 1305/2013 privi di attribuzione del punteggio). Il richiedente deve comunicare tramite PEC al servizio competente la richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione specificando il criterio di selezione non valorizzato.
4. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico, ha validità la data di presentazione della rettifica del punteggio. Le domande di sostegno rettificate vanno in coda a tutte le domande di sostegno rilasciate sul SIAN.
5. L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità attiene alla verifica:
 - a) della rispondenza ai requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente, di cui al paragrafo 7.1 del presente bando;

- b) della rispondenza ai requisiti oggettivi di ammissibilità del progetto, di cui al paragrafo 7.2 del presente bando;
 - c) della compatibilità delle tematiche dell'idea progettuale con le finalità indicate nell'art. 3 del presente bando;
 - d) della completezza e della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal presente bando; in assenza anche di uno solo dei documenti la domanda è dichiarata inammissibile, senza possibilità di integrazione;
 - e) dalla rispondenza della documentazione prodotta sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando. Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Servizio lo richiede fissando in 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo all'invio della richiesta inviata tramite PEC, la scadenza per la trasmissione dei documenti perfezionati;
 - f) del mantenimento dell'investimento minimo dopo l'esito istruttorio come stabilito al paragrafo 9 "Intensità ed Entità del sostegno" e dell'assenza di altri contributi pubblici sulla spesa ammissibile;
 - g) del mantenimento, a seguito dell'istruttoria, di un'area minima oggetto di investimento pari a 500 mq per protezioni che interessano la difesa delle colture e del possesso di 10 UBA (per tutte le specie allevate tranne che per i suini dove le UBA detenute devono essere minimo 5) per investimenti a protezione dell'attività zootecnica;
 - h) che l'investimento venga realizzato su superfici che abbiano una destinazione d'uso, o interessi fabbricati, come indicato nell'allegato 1);
 - i) che il progetto per la realizzazione di recinzioni mobili elettrificate preveda la combinazione di due strumenti di difesa dalla fauna selvatica tranne il caso in cui è prevista l'installazione delle sole recinzioni meccaniche fisse o mista fissa ed i casi di esonero riportati nell'articolo 7.2 e nell'allegato 1);
 - j) della congruità dei costi presentati e pertinenza di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare; l'Amministrazione procede a disconoscere in tutto o in parte le spese incongrue o irragionevoli;
 - k) dell'impiego dei prezziari prescritti dal bando;
 - l) della presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire e motivazioni di scelta del preventivo selezionato; in fattispecie peculiari adeguatamente motivate, in alternativa ai preventivi, la dichiarazione di unicità della fornitura con relativa analisi dei costi elaborata da un tecnico iscritto ad idoneo albo professionale ed ancorata ai prezziari vigenti;
6. La domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative qualora risulti negativo, anche parzialmente, l'esito delle verifiche di cui ai punti sopra riportati.
 7. L'inammissibilità è comunicata al richiedente mediante PEC nella quale si specificano le relative motivazioni e si provvederà all'archiviazione formale dell'istanza.
 8. Le comunicazioni saranno trasmesse all'interessato tramite PEC nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla L.n. 241/1990 e dal Manuale delle Procedure.
 9. Il richiedente, entro i seguenti 10 giorni lavorativi, può presentare **istanza di riesame** al Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura al seguente indirizzo PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it.
 10. Il Servizio provvede all'istruttoria delle istanze, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, al fine di assicurare la necessaria terzietà, ed a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste in via definitiva, con motivato atto del Dirigente, dandone comunicazione all'interessato tramite PEC.
 11. Gli incaricati dell'istruttoria eseguono la verifica della ricevibilità ed ammissibilità avvalendosi di check list di controllo presenti sul SIAN.
 12. La verifica della congruità dei costi dei dispositivi di prevenzione si baserà:

- a) per le opere a preventivo (compreso specifica analisi dei costi) - sull'analisi dei tre preventivi presentati attraverso la nuova procedura SIAN. Si analizzerà anche il quadro di raffronto dove sono riportati i giustificativi della scelta effettuata. Le offerte dovranno essere omogenee e dettagliate, comparabili e non prevedere importi a corpo e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato, diverso dal fornitore. In caso di attrezzature innovative non ancora diffuse sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici per le quali non è possibile reperire tre preventivi, la congruità dei costi si baserà sulla relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore;
- b) per le opere edili, verrà confrontata la voce indicata nel computo metrico con la rispondente del "Prezziario Agricolo Regionale" in vigore alla data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno, per le voci non contemplate, con l'elenco regionale dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo (denominato "Prezziario Regionale");
- c) per ciascun bene, servizio vengono assunti a riferimento, ove esistenti, i massimali stabiliti nei prezziari di cui sopra.

15.4 - VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ PUNTEGGIO AUTO DICHIARATO

1. Nella fase di ammissibilità il Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura procede all'istruttoria di validazione del punteggio auto dichiarato dal beneficiario nella domanda di sostegno presentata sul SIAN, sulla base dei criteri di selezione e dei punteggi di seguito specificati:

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
1.1 Interventi ricadenti nell'ambito delle Aree Natura 2000	30	- 100% Presenza del requisito; - 0% Assenza del requisito.
1.2 Interventi localizzati nei territori di cui all'art. 32 del Reg. 1305/2013	30	- 100% Presenza del requisito; - 0% Assenza del requisito.
2.1 Il soggetto richiedente è un giovane agricoltore	5	- 100% Presenza del requisito; - 0% Assenza del requisito.
3.1 Pratica di allevamento biologico, estensivo o semiestensivo come definita nel bando	30	- 100% Presenza del requisito; - 0% Assenza del requisito.
4.1 Assunzione di impegni ACA (beneficiario con domanda finanziata)	5	- 100% Presenza del requisito; - 0% Assenza del requisito.

2. Per il calcolo dei punteggi associati ai criteri di selezione dei punti 1.1 interventi ricadenti nell'ambito delle Aree Natura 2000 e 1.2 interventi localizzati nei territori di cui all'art. 32 del Reg. 1305/2013 si fa riferimento all'**Allegato 9** (Zonizzazione) del presente bando, tale localizzazione deve risultare dal Fascicolo Aziendale; e l'assegnazione del punteggio previsto (100%) è attribuito ove le superfici

interessate ricadano per oltre il 50% del totale rispettivamente in aree Natura 2000 o in aree di cui all'art. 32 del Reg. 1305/2013,

3. Il punteggio previsto (100%) per il criterio di selezione 3.1 Pratica di allevamento biologico, è attribuito a seguito di controllo del requisito attraverso la consultazione del S.I.B., inserito nella piattaforma SIAN.
4. Il punteggio previsto (100%) per il criterio di selezione 3.1 Pratica di allevamento estensivo o semiestensivo è attribuito alle aziende che hanno un carico UBA/Ha inferiore a due. Per il calcolo delle UBA si fa riferimento alla consistenza degli animali presenti sul fascicolo aziendale collegato alla domanda di sostegno. Il rapporto del denominatore UBA/Ha è rappresentato dagli ettari di superficie foraggera, prati, prati-pascolo e pascolo riscontrabili sul fascicolo aziendale collegato alla domanda di sostegno; che utilizzano i pascoli e prati pascoli detenuti dal richiedente e riscontrabili sul fascicolo aziendale collegato alla domanda di sostegno. L'evidenza di utilizzo scaturisce dalla presenza, tra la documentazione inviata, se la domanda di sostegno ricade nel periodo dell'alpeggio, o di quello dell'anno precedente, ovvero tramite dichiarazione del richiedente (ai sensi del DPR 445/2000) inerente l'utilizzazione di pascoli e prati pascoli.
5. L'esito della valutazione è comunicata al richiedente a mezzo PEC; è ammessa istanza di riesame secondo quanto stabilito all'articolo 15.5 del bando. L'istanza idonea è avviata alla concessione dei benefici;

15.5 - RIESAME

1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi:
 - a) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, con riferimento sia a comunicazioni di irricevibilità che a comunicazioni di inammissibilità e attribuzione del punteggio;
2. L'istanza di riesame deve essere inoltrata al Servizio competente, tramite PEC, all'indirizzo dpd023@pec.regione.abruzzo.it.
3. Il Servizio competente provvede alla istruttoria della domanda di riesame ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari;
4. Valutate le eventuali deduzioni difensive pervenute, l'istruttoria del riesame si conclude con l'accoglimento delle medesime ovvero con il diniego corredato da apposite motivazioni esplicative sintetiche, comunicato al soggetto richiedente con provvedimento dirigenziale.

15.6 - CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. L'adozione dell'atto di concessione, con provvedimento del Dirigente del Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura, sarà subordinata all'esito delle verifiche effettuate d'ufficio, riguardo l'attestazione di insussistenza a carico del richiedente di dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata.
2. Successivamente alle imprese che risultano in regola, entro il termine decadenziale di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla richiesta a mezzo PEC del Servizio, sarà richiesto di presentare la seguente documentazione:
 - a) tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, certificazioni rilasciati dalle competenti autorità qualora siano state allegate alla domanda di sostegno le sole istanze di rilascio. Per la presentazione di questa documentazione il termine di 30 giorni può essere prorogato, su richiesta prima della scadenza del periodo, per altri 20 giorni qualora il beneficiario dimostri che il ritardo nella produzione degli atti dipende dalle autorità proposte al rilascio;
 - b) per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa antimafia, autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore dell'azienda, dei membri delle società e loro collegate, ai fini delle verifiche

- ai sensi del D.lgs 159/2011 (se non allegato alla documentazione che accompagna la domanda di sostegno). (Allegato 8);
3. La ditta beneficiaria deve inviare la documentazione richiesta, corredata dall'elenco riepilogativo dei documenti trasmessi, al seguente indirizzo dpd023@pec.regione.abruzzo.it; la stessa documentazione sarà soggetta a verifiche e riscontri, il cui esito negativo comporterà l'inammissibilità alla concessione del contributo;
 4. Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento individuale di concessione specifica:
 - a) numero identificativo della domanda di sostegno del sistema SIAN;
 - b) CUP (Codice Unico di Progetto);
 - c) nominativo o ragione sociale del beneficiario;
 - d) codice fiscale o P. IVA (C.U.A.A.) del beneficiario;
 - e) spesa ammessa;
 - f) contributo concesso;
 - g) la data massima per l'inizio dell'intervento e quella della sua conclusione.
 5. Al provvedimento di concessione viene allegato il quadro economico degli investimenti ammessi ed i documenti tecnici approvati con le eventuali prescrizioni da attuare da parte del richiedente.
 6. Il provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa unionale e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
 7. L'atto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
 8. La pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes.
 9. Il Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura invia al beneficiario, tramite PEC, il provvedimento di concessione.

ART. 16 – AVVIO DEGLI INTERVENTI

1. Il termine massimo per la comunicazione dell'avvio delle attività a mezzo PEC, a cura del beneficiario, è fissato in **60 giorni** consecutivi a decorrere dalla data di notifica della determinazione individuale di concessione dei benefici, i beneficiari sono tenuti a dare avvio ai lavori e a darne relativa comunicazione via PEC al Servizio competente indicato nel provvedimento di concessione, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (**Allegato 10**).
2. La comunicazione è supportata da almeno uno dei documenti di seguito indicati in originale (o copia conforme nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo) e da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità:
 - a) primo documento di trasporto (DDT) o fattura accompagnatoria;
 - b) caparra controfirmata;
 - c) contratto di fornitura;
 - d) data della prima attività svolta dal personale dipendente, dimostrabile mediante documentazione prodotta, copia dei fogli di presenza per la partecipazione ad eventi, ecc.;
 - e) altra documentazione con data certa relativa ad una qualsiasi attività prevista.
3. Il mancato avvio dei lavori o la mancata comunicazione di avvio entro il termine stabilito comportano la decadenza automatica dal beneficio.

ART. 17 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi finanziati dovranno essere conclusi entro **12 mesi** decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione, salvo proroga;
2. Trascorso inutilmente il termine fissato per la conclusione dell'intervento senza gli opportuni adempimenti ne consegue la decadenza dai benefici;

3. Il progetto si può ritenere concluso quando, in sede di verifica finale, venga accertato che l'investimento è stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto approvato e la spesa documentata non sia inferiore al 70% di quella ammessa. In caso diverso e cioè se la spesa finale è inferiore al 70% di quella ammessa si avrà la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate, salvo che la diminuzione non dipenda da economie nell'applicazione dei prezzi ed il progetto approvato risulti interamente realizzato.

ART. 18 – DOMANDE DI PAGAMENTO

1. Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento e possono riferirsi all'anticipazione e al saldo.
2. Le domande possono essere presentate, a pena di esclusione, solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione.
3. La domanda di pagamento deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA) competente per territorio, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previo eventuale aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale informatizzato.
4. Alla domanda di pagamento, secondo la casistica, deve essere allegata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), tutta la documentazione riportata al successivo Art. 19.
5. A seguito di ciò il Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA), competente per territorio, provvede allo svolgimento delle verifiche di cui al successivo art. 20.
6. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente per territorio sulla base dell'esito positivo del controllo del rispetto delle condizioni previste dall'Avviso.
7. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

ART. 19 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

19.1- DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. La domanda di anticipazione deve essere rilasciata sul SIAN entro il termine perentorio di **60 (sessanta) giorni** consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica della concessione;
2. L'anticipazione del contributo pubblico è pari al 50% del contributo totale concesso, obbligatorio per concessioni che superano € 25.000,00 (venticinquemila/00);
3. La domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) elenco dei documenti allegati alla domanda;
 - b) comunicazione di avvio dei lavori coerente con la nozione di inizio attività esplicitata all'articolo 16 del presente bando, ove non già presentata (Allegato 10);
 - c) I beneficiari devono presentare unitamente alla domanda di anticipo una polizza fidejussoria bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da primari istituti bancari che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - d) per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa antimafia: autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione

familiare del conduttore dell'azienda, dei membri delle società e loro collegate, ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs 159/2011.

4. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al comma 1, l'Ufficio competente verifica che il soggetto beneficiario abbia presentato domanda di proroga del termine di inizio lavori. In caso di esito negativo, provvede a notificare al soggetto beneficiario, motivato provvedimento di decadenza.

19.2- DOMANDA DI SALDO

1. Il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni consecutivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori. In caso di mancato rispetto del suddetto termine sarà adottato nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento di riduzione o di decadenza dal beneficio, secondo le vigenti disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni.
2. La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente sul sito www.sian.it, utilizzando SIAN.
3. Per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita alle azioni ammesse in concessione e in eventuale variante.
4. Eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni.
5. Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
 - b) certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
 - c) relazione finale sottoscritta dal Direttore dei Lavori, sui lavori svolti e sullo stato finale volta ad evidenziare la regolare esecuzione degli interventi e la loro conformità alla proposta approvata (iniziale/variante) nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma delle attività e per il perseguimento degli obiettivi. Alla relazione vanno allegati disegni esecutivi e documentazione fotografica. Nel caso di opere non ispezionabili per recinzioni fisse la documentazione fotografica dovrà riguardare anche lavori in itinere. La relazione deve inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - d) copia di tutti gli elaborati previsti dal progetto, disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti; copia dei mappali catastali su scala 1:2000 su scala 1:2000 o 1:5000 riferiti alle particelle su cui le opere sono state eseguite, di natura edile e non, con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse; qualora detti elaborati siano di dimensioni tali da non poter essere caricati sul Portale SIAN saranno forniti caricando sul Portale SIAN l'elenco riepilogativo degli elaborati forniti;
 - e) quadro riepilogativo delle spese sostenute, consuntivo dei lavori eseguiti per la realizzazione degli interventi comprendente le opere a misura (computo metrico finale), gli acquisti di macchine, attrezzature, cani e quanto altro riportato nell'atto di concessione con raffronto rispetto ai lavori ammessi;
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei lavori attesta:
 - i. che le opere non ispezionabili sono eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - ii. che le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
 - g) affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
 - h) bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchine, attrezzature ed altri beni mobili;
 - i) elenco matricole per macchine ed attrezzature, i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sulle attrezzature;
 - j) certificati di conformità, ove prescritti dalle norme vigenti nel settore, per i macchinari acquistati e del materiale elettrico;

- k) copia conforme delle fatture annullate con la dicitura: CSR Abruzzo 2023-2027 Intervento SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali. Nelle fatture è riportato il CUP. Per le fatture elettroniche è prodotta copia della fattura “Anteprima agenzia delle entrate”. Nel caso in cui in sede di rendicontazione il documento contabile risultasse privo di CUP o di altra codifica le relative spese non sono ammesse ai fini del pagamento; sono tuttavia ammesse forme di regolarizzazione per le fatture prive di CUP, purché nel documento contabile sia indicato l’identificativo del bando. Per le spese effettuate prima della concessione, nella fattura deve essere riportata la dicitura con riferimento alla misura e al bando CSR Abruzzo 2023-2027 Intervento SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali-Bando approvato con determinazione n. DPD023/.. del..
- l) certificato di iscrizione all’anagrafe canina, libretto sanitario/vaccinazione, relativamente ai cani pastore;
- m) autorizzazioni all’allevamento di specie selvatiche in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
- n) dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l’avvenuto pagamento con l’indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e, per le forniture, che le stesse sono nuove di fabbrica;
- o) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale il beneficiario attesta:
- i. che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - ii. che le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - iii. che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l’indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni (data dell’ultima operazione attinente all’investimento realizzato e all’acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
- p) estratto conto con evidenza dei pagamenti eseguiti;
- q) documentazione relativa alla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett a del DLgs 81/2008;
- r) eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;
- s) per gli investimenti il cui importo complessivo dell’intervento pubblico risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa antimafia, autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore dell’azienda, dei membri delle società e loro collegate, ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs 159/2011;
- t) elenco dei documenti giustificativi di spesa (**Allegato11**);
- u) confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (**Allegato12**);

ART. 20 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

1. L’istruttoria delle domande di pagamento è affidata al Servizio Territoriale per l’Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio e si articola nella verifica documentale dell’istanza, tesa ad accertare la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa.
2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio competente per l’istruttoria procede ad inviare richieste di integrazione assegnando un termine di 15 giorni consecutivi, dal ricevimento della PEC, per la trasmissione della documentazione richiesta.
3. Una volta accertata la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa, nonché del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del rispetto degli

impegni di cui all'articolo 24 e dopo aver proceduto alle verifiche di legge, il Servizio competente procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'importo dovuto, mediante la compilazione di apposite Check list ed alla elaborazione degli elenchi di liquidazione sul SIAN gestito da AGEA. Dell'adozione del provvedimento di liquidazione viene data comunicazione al beneficiario via PEC.

4. La verifica della ragionevolezza e congruità dei costi si basa:
 - a) Per le opere a preventivo – che la spesa sostenuta sia corrispondente e compatibile con la spesa del preventivo ammesso e con quanto riferito nel capitolo “varianti”;
 - b) Per le opere edili, verrà controllato l'importo della voce indicata nel computo metrico finale con la rispondente dei prezziari regionali in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - c) Per la congruità delle spese sostenute per ciascun bene, servizio vengono assunti a riferimento, ove esistenti, i massimali stabiliti nei prezziari.
5. Per la eventuale regolarizzazione dei documenti contabili si rimanda al paragrafo 7.3.1 del Manuale delle procedure approvato con la DPD/260 del 03/10/2023;
6. Nel caso d'istruttoria negativa, la Struttura competente comunica al beneficiario, mediante PEC ed ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'inammissibilità della domanda di pagamento, esplicitando le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.
7. Preliminarmente all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento la Struttura competente può effettuare anche una visita sul luogo (in situ) dell'operazione sovvenzionata. In occasione di tale visita in il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, tecnica e amministrativa, necessaria alla verifica della corretta implementazione dell'intervento e del rispetto di tutti gli obblighi in capo allo stesso.
8. Una volta concluso il controllo sul sistema SIAN viene registrata tale fase.
9. Successivamente il Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente assume i provvedimenti di liquidazione sulla base dell'esito positivo delle verifiche riguardo a:
 - a) controllo delle autodichiarazioni prodotte;
 - b) regolarità contributiva (DURC) o attestazione di regolarità contributiva per le ditte non assuntrici di manodopera;
 - c) esito (liberatorio) dell'informazioni Antimafia rilasciata dalla competente Prefettura ove necessario.
10. Nel caso in cui si verificasse la fattispecie di verifica negativa del DURC, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni, con nota inoltrata ad AGEA, il Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente comunica l'importo da compensare.
11. Oltre a quanto previsto in precedenza, gli interventi finanziati possono essere soggetti ai controlli in loco di competenza dell'Organismo Pagatore.

ART. 21 - ERRORI PALESI

1. Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, ovvero su segnalazione dell'interessato, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, a titolo esemplificativo si fa riferimento a:
 - a) meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda;
 - b) codice statistico o bancario errato;
 - c) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - d) errori aritmetici;
 - e) discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la documentazione allegata.

2. Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e l'ammissibilità.
3. La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata, tramite PEC, al Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura – Ufficio Supporto Amministrativo (dpd023@pec.regione.abruzzo.it), che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.
4. Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di sostegno o di pagamento ed esso può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del pagamento richiesto.
5. Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

ART. 22 - VARIANTI

1. Il soggetto Beneficiario, dopo la concessione dei benefici, può richiedere **una** sola variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute, di natura non soggettiva.
2. La domanda di variante deve essere compilata utilizzando il SIAN, e vi deve essere allegata la documentazione riportata al successivo punto 9, la data di rilascio della stessa è la data di presentazione della domanda
3. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al progetto approvato, relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche sostanziali alle attività oggetto del progetto approvato.
4. Sono considerate in ogni caso varianti da approvare preventivamente:
 - a) Il cambio del beneficiario (tale tipo di variante non viene conteggiato nel numero di varianti ammissibili);
 - b) Il cambio di sede dell'investimento (tale tipo di variante non viene conteggiato nel numero di varianti ammissibili);
 - c) Modifiche sostanziali delle opere approvate;
 - d) Modifica della tipologia di opere approvate (es. recinzione fissa in recinzione mobile o viceversa, acquisto cane con dissuasore sonoro).
5. In particolare in caso di cambio di sede dell'investimento o di inclusione nella recinzione approvata di nuove particelle, l'Amministrazione potrà assentire la variante previa verifica della sussistenza sul nuovo sito e sulle nuove particelle di tutte le condizioni di ammissibilità previste dal bando, con riferimento al momento del rilascio della domanda di sostegno;
6. La richiesta di variante può essere presentata, in via preventiva, fino a **novanta giorni** dal termine ultimo per la conclusione dei lavori, e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.
7. L'eventuale maggiore spesa da sostenere con la variante rispetto alla spesa ammessa e riportata nella concessione non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo già assentito in sede di concessione;
8. La minor spesa proposta in variante rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo;
9. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata – a pena di inammissibilità – da:
 - a) elaborati grafici modificati rispetto a quelli iniziali;
 - b) autorizzazioni definitive aggiuntive a quelle iniziali eventualmente occorrenti per la realizzazione della variante e/o del progetto nel suo insieme;
 - c) da una relazione esplicativa implementata dal:
 - i. quadro comparativo degli investimenti approvati e di quelli in variante;

- ii. contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione e nel presente bando;
 - iii. nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
10. Il provvedimento dirigenziale di approvazione della variante è trasmesso, a mezzo PEC, al beneficiario;
11. Non è autorizzabile la variante che comporta:
- a) una riduzione della spesa pari o superiore al 70% di quella inizialmente ammessa;
 - b) una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di sostegno di rimanere tra quelle finanziabili.
12. Il richiedente entro 5 giorni successivi alla data di rilascio sul SIAN della domanda di variante deve comunicarlo a mezzo PEC (dpd023@pec.regione.abruzzo.it) al Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura.
13. Qualora sia accertata in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva non sottoposte invece, tempestivamente all'Amministrazione concedente, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
14. Non costituisce variante, ed è pertanto direttamente consentito realizzare in corso d'opera, fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità più avanzati e funzionalmente equivalenti di quelli originariamente prodotti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere degli impianti. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.

ART. 23 - PROROGHE

1. Fermo restante il termine perentorio del **30/03/2029** per la conclusione di tutte le operazioni finanziate a valere sul CSR Abruzzo, il beneficiario può richiedere, per ragioni tecnico-economiche di natura oggettiva debitamente motivate, **una** sola proroga dei termini per la conclusione delle attività rispetto alla data inizialmente concessa di chiusura dell'operazione. La proroga non può comunque eccedere i tre mesi per l'ultimazione degli interventi, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del CSR.
2. La domanda di proroga può avere a oggetto - alternativamente - la data di inizio lavori o la data di fine lavori.
3. L'AdG, per comprovate ragioni oggettive debitamente motivate, può valutare la concessione di ulteriori proroghe.
4. La domanda di proroga deve essere inoltrata al Servizio competente tramite PEC all'indirizzo dpd023@pec.regione.abruzzo.it.
5. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario, l'accoglimento o il diniego, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di proroga.

ART. 24 - IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati:
 - a) installare o mantenere installate fino al termine del periodo di impegno le recinzioni e le altre attrezzature oggetto di intervento su particelle aventi una destinazione d'uso o una codificata di stalla, riscontrabile sul fascicolo aziendale collegate alla domanda di sostegno e successivamente su quelli annuali, indicata nell'Allegato 1;
 - b) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché

l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento nonché a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale e a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'Ente;

- c) possedere i requisiti previsti dal bando per l'intera durata dell'operazione;
 - d) non produrre false prove o omissioni intenzionali;
 - e) restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi da parte dell'Organismo pagatore, le somme eventualmente percepite ma non dovute comprese riduzioni, come pure pagare sanzioni amministrative in base alla normativa vigente;
 - f) conservazione della documentazione inerente alla domanda di sostegno e le domande di pagamento per almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
 - g) assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo.
2. I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021. Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è pertanto tenuto a:
- a) indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto è finanziato con il fondo FEASR;
 - b) assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale;
 - c) collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.
3. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle sanzioni (riduzioni/esclusioni) che saranno in seguito definite con specifici provvedimenti nazionali e regionali in attuazione dei regolamenti attuativi del Reg. (UE) 2115/2021 ancora in corso di definizione.
4. Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

ART. 25–VINCOLO DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

1. I beni acquistati e le opere realizzate per le quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del progetto sono soggette al periodo di non alienabilità e di vincolo di destinazione d'uso di almeno 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale. Durante tale periodo il beneficiario, salvo quanto previsto all'articolo 11.1 (trasferimento impegno), non potrà cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato in domanda approvata i beni e le opere di cui sopra;
2. Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni oggetto di aiuto; in caso di mal funzionamento/danneggiamento irreparabile/ il beneficiario dovrà sostituire a proprie spese il bene in questione con altro bene di almeno pari caratteristiche preventivamente autorizzato dall'amministrazione regionale concedente;
3. Qualora per esigenze imprenditoriali, durante il periodo di impegno, gli elementi rimovibili appartenenti ad una recinzione fissa (pali, rete, non cementati ecc.) oggetto di finanziamento necessitano di essere spostati rispetto al sito indicato nella domanda di sostegno e/o riportato nella concessione ad un altro sito produttivo ubicato sempre in regione Abruzzo ed appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni. L'Amministrazione rilascerà il consenso all'operazione, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza sul nuovo sito

e con riferimento al momento del rilascio della domanda di sostegno, di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento. In mancanza di consenso dell'Amministrazione e qualora il beneficiario abbia provveduto o provvederà allo spostamento del bene si procederà alla decadenza e revoca del contributo con la restituzione di somme già erogate;

4. I dispositivi mobili per la difesa del bestiame da danni da fauna selvatica potranno essere spostati senza il preventivo consenso dell'Amministrazione che ha concesso il contributo qualora siano rispettate tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento nonché le norme, i presupposti, i vincoli imposti dagli Enti gestori del territorio dove questi andranno posizionati. In questi casi l'Amministrazione che ha concesso il contributo è, comunque, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità;

ART. 26 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

1. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario;
 - b) l'esproprio della totalità o di una parte consistente del beneficiario se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - c) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - d) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - e) decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Supporto Specialistico all'Agricoltura" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 59, par. 5 del regolamento (UE) n. 2021/2116, nonché dall'art. 1, c.3 del D. Lgs. N. 42 del 17 marzo 2023.

ART. 27 – MOTIVI DI DECADENZA DAL BENEFICIO

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dal beneficio:
 - a) mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
 - b) Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
 - c) mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
 - d) mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa, fatto salvo i casi di economia di spesa per progetti interamente realizzati;
 - e) decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - f) decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
 - g) decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione o della domanda di pagamento del primo acconto, prevista in alternativa;
 - h) mancata realizzazione dell'intervento;
 - i) esito negativo della procedura di rilascio del DURC;
 - j) esito sfavorevole della procedura di rilascio della certificazione "antimafia";
 - k) accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;

- l) rinuncia da parte del beneficiario;
- m) rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 59, c. 5 del reg. (UE) 2021/2116.
2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo indebitamente percepito dal soggetto beneficiario.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all' Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.
4. Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

ART. 28 – MOTIVI DI REVOCA DEL BENEFICIO

1. Costituiscono sempre motivo di revoca dal beneficio:
 - a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati erogati contributi;
 - b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione o dell'erogazione del contributo;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
 - d) eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
 - e) il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
 - f) circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
2. La revoca totale o parziale del sostegno può essere adottata a seguito:
 - a) delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
 - b) a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
3. La revoca del sostegno comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera f).
5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
6. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

ART. 29 – MOTIVI DI RIDUZIONE DEL BENEFICIO

1. Costituiscono sempre motivi di riduzione del beneficio:
 - a) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
 - b) il mancato rispetto sulle disposizioni di pubblicità;
 - c) il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento.

ART. 30 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI

1. L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene in assenza della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità degli interventi" (VECI) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Tali disposizioni verranno stabilite successivo atto.
3. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni europee, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

ART. 31 - RECLAMI E RICORSI

1. Tutti i soggetti che inoltrano domanda di sostegno e/o di pagamento a valere sul presente bando hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio competente (Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura per le domande di sostegno e Servizi Territoriali per l'Agricoltura territorialmente competenti per le domande di pagamento), con le modalità già descritte nei paragrafi precedenti, o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di provvedimento di non ammissibilità o di disconoscimento/riconoscimento parziale di pagamenti.
2. La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione.
3. Il Servizio competente provvede alla revisione istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori iniziali, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione via PEC all'interessato.
4. I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente ovvero all'AGEA, secondo la natura dell'oggetto del ricorso.
5. Oltre a presentare richieste di riesame contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:
 - a) ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo intervenuti dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitivo.

ART. 32 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio DPD023 presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
 - a) amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura –Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura – Ufficio Supporto Amministrativo;

- b) oggetto del procedimento: concessione di aiuti SRD04- “Interventi non produttivi agricoli con finalità ambientali” - CSR Abruzzo 2023/2027;
- c) Referente che ha curato la predisposizione e la pubblicazione del bando e per le attività di coordinamento: il Responsabile dell’Ufficio Supporto Amministrativo;
- d) Responsabile del procedimento: Il dirigente del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura;
- e) Data di presentazione dell’istanza: coincide con la data di “rilascio” dell’istanza da parte del SIAN;
- f) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura – Ufficio Supporto Amministrativo.

ART. 33–ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni è attuato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 così come modificato dal Decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188 e viene aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
3. Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188 (G.U. n. 292 del 15/12/2023) ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.
- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e rispettivi recepimenti nazionali e regionali;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009 e rispettivi recepimenti nazionali e regionali;
- DPR 357/97 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- DPR 120/03 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- Legge 6 dicembre 1991 n. 394 _ Legge quadro sulle aree protette;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- L.R. 10/2003 – Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica;
- L.R. 10/2004 e s.m.i. Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna omeoterma e la tutela ambientale;
- L.R. 21.06.1996 n. 38 -Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa;
- Misure generali e Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione del Sito Natura 2000;
- D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Piano Strategico Nazionale per l’attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
- DGR n. 104 del 15 febbraio 2024 e s.m.i. “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”.

Nelle more della definizione dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’AdG regionale, si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni riferite alla programmazione 2014-2022:

- Circolare AGEA Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale, di cui alle note AGEA Prot. n. 75343 del 11/11/2021 e Prot. n. 0013145 del 17/02/22;
- Circolare AGEA avente ad oggetto “Istruzioni per la rendicontazione ed il controllo delle Spese per il personale dedicato a funzioni Tecniche”, di cui alla nota Prot. 0070049 del 20.10.2021.

ALLEGATI

Allegato 1. Caratteristiche tecniche e modalità di applicazione dei metodi di prevenzione per la difesa di allevamenti e delle produzioni agricole

Allegato 2. Piano Aziendale

Allegato 3. Dichiarazione di Pantouflage

Allegato 4. Dichiarazione sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni (doppio finanziamento)

Allegato 5. Prospetto di raffronto preventivi

Allegato 6. Dichiarazione di assenso alla realizzazione dei miglioramenti fondiari

Allegato 7. Dichiarazione a carattere generale

Allegato 8. Dichiarazione sull’informativa antimafia

Allegato 9. Zonizzazione

Allegato 10. Dichiarazione inizio lavori

Allegato 11. Giustificativi di spesa

Allegato 12. Confronto quantitativo tra preventivi e realizzazioni.